

# dossier

XIX Legislatura

30 giugno 2025

## Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi

D.L. n. 92/2025 - A.S. n. 1561



Senato  
della Repubblica



Camera  
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - [studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it) - ~~X~~ [@SR\\_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 502



SERVIZIO STUDI

Dipartimento attività produttive

Tel. 066760-3403 [st\\_attprod@camera.it](mailto:st_attprod@camera.it) - ~~X~~ [@CD\\_attProd](https://www.instagram.com/CD_attProd)

Dipartimento lavoro

Tel. 066760-4884 [st\\_lavoro@camera.it](mailto:st_lavoro@camera.it) - ~~X~~ [@CD\\_lavoro](https://www.instagram.com/CD_lavoro)

Progetti di legge n. 467

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

## INDICE

SCHEDE DI LETTURA .....	5
Articolo 1 ( <i>Disposizioni finanziarie per assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti ex ILVA</i> ) .....	7
Articolo 2 ( <i>Disposizioni per la realizzazione di impianti per la produzione del preridotto</i> ) .....	9
Articolo 3 ( <i>Semplificazioni per gli investimenti negli stabilimenti di interesse strategico nazionale</i> ) .....	12
Articolo 4 ( <i>Ulteriori misure a favore dell'indotto degli stabilimenti di interesse strategico nazionale</i> ) .....	15
Articolo 5 ( <i>Misure urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi</i> ) .....	16
Articolo 6 ( <i>Esonero dalla contribuzione addizionale per alcune fattispecie di integrazione salariale straordinaria relative ad aree di crisi industriale complessa</i> ) .....	18
Articolo 7 ( <i>Ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria in deroga per i gruppi di imprese con almeno mille dipendenti</i> ) .....	21
Articolo 8 ( <i>CIGS per cessazione di attività e cessione di azienda con prospettive di riassorbimento occupazionale</i> ) .....	23
Articolo 9 ( <i>Modifiche all'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n. 213</i> ) .....	26
Articolo 10 ( <i>Intervento di integrazione salariale in alcuni settori</i> ) .....	27
Articolo 11 ( <i>Disposizioni finanziarie</i> ) .....	30
Articolo 12 ( <i>Entrata in vigore</i> ) .....	32



## **SCHEDE DI LETTURA**



## **Articolo 1** *(Disposizioni finanziarie per assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti ex ILVA)*

L'**articolo 1** dispone che, al fine di garantire la continuità produttiva e la sicurezza degli stabilimenti siderurgici di **ILVA s.p.a. in amministrazione straordinaria**, è previsto un **finanziamento statale fino a 200 milioni di euro per il 2025**.

In particolare, al **comma 1**, si prevede che le risorse, erogate con decreto interministeriale, sono funzionali a interventi urgenti di manutenzione, ripristino e adeguamento degli impianti, nonché a garantirne adeguati standard di sicurezza. Il finanziamento, a tasso di mercato, ha una durata massima di cinque anni e può essere utilizzato direttamente da ILVA in a.s. o trasferito a **Acciaierie d'Italia** in a.s., su richiesta dei commissari.

Ai sensi del **comma 2**, la restituzione del prestito (capitale, interessi e spese) deve avvenire entro **120 giorni dalla vendita degli impianti**, utilizzando il ricavato della cessione, o comunque **entro cinque anni** dalla concessione del finanziamento. Il rimborso deve avvenire in via prioritaria rispetto agli altri debiti, anche derogando alle norme del codice della crisi d'impresa.

Il **comma 3**, nel quantificare gli oneri pari appunto a 200 milioni di euro per il 2025, rinvia alla previsione di copertura contenuta nell'articolo 11 del decreto-legge in esame.

L'articolo 1 detta misure per garantire la continuità produttiva e la sicurezza degli impianti siderurgici di **ILVA s.p.a. in amministrazione straordinaria**, che sono qualificati come stabilimenti di interesse strategico nazionale a norma dell'[articolo 1](#) del D.L. n. 207/2012. In particolare, al fine di supportare gli interventi urgenti di manutenzione, ripristino ambientale e adeguamento di tali impianti e di assicurarne adeguati standard di sicurezza, l'articolo 1, il **comma 1** prevede che su specifica e motivata richiesta dei commissari vengano erogati – con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy* di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze – **finanziamenti** nel limite massimo di **200 milioni di euro per il 2025**.

Dalla relazione tecnica fornita dal Governo si apprende che le somme saranno distribuite secondo questa “prevedibile **ripartizione**”:

- spesa per il **personale**: 32 milioni di euro;
- **materie prime e spese industriali ordinarie**: 105 milioni di euro;
- investimenti per **lavori industriali e ambientali**: 63 milioni di euro.

Tali finanziamenti sono concessi a **titolo oneroso**, con l'applicazione di un tasso di interessi calcolato a condizioni di mercato, e possono avere una durata massima di **cinque anni**.

Le risorse così stanziare possono essere utilizzate direttamente da ILVA s.p.a. o, su richiesta dei commissari, trasferite a Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria.

Ai sensi del **comma 2** la **restituzione** allo Stato dell'importo corrispondente ai predetti finanziamenti concessi, per capitale, interessi e spese maturate, deve avvenire entro 120 dalla data di cessione degli impianti a valere sulle somme corrisposte quale prezzo di vendita o, in mancanza, entro il termine di 5 anni dalla data di concessione del prestito. La restituzione deve in ogni caso avvenire in via prioritaria rispetto agli altri debiti, anche in deroga alle norme del codice della crisi d'impresa di cui all'[articolo 222](#) del decreto legislativo n. 14/2019.

Il **comma 3** rinvia alla previsione di copertura degli oneri – quantificati in 200 milioni per il 2025 – contenuta nell'**articolo 11** del decreto-legge in esame.

La vicenda degli stabilimenti siderurgici dell'ILVA di Taranto rappresenta un caso complesso di crisi industriale, interventi statali e riconversione, con l'obiettivo di salvaguardare la produzione e l'occupazione, completare il risanamento ambientale e trovare un acquirente per gli *asset* produttivi.

L'ex ILVA, ammessa all'amministrazione straordinaria nel 2015 a causa dell'insolvenza, è stata oggetto di numerosi interventi legislativi e finanziari per garantire la continuità produttiva e il risanamento ambientale.

Nel 2017, ArcelorMittal, attraverso la società AM InvestCo Italy, ha acquisito i rami d'azienda di ILVA con un contratto di affitto e obbligo di acquisto, impegnandosi a realizzare il piano ambientale entro il 2023. Successivamente, lo Stato italiano è intervenuto con finanziamenti e partecipazioni, tra cui l'ingresso di Invitalia nel capitale di AM InvestCo (poi rinominata Acciaierie d'Italia Holding - ADI) con una quota del 38%.

Nel 2024, ADI è stata ammessa all'amministrazione straordinaria su richiesta di Invitalia, e la procedura è stata estesa anche alle sue controllate. Il passivo di ADI ammontava a 1.580 milioni di euro, con ulteriori crediti da verificare.

Nel 2024 sono state avviate procedure di **vendita congiunte per i beni aziendali di ILVA e ADI**, con 15 manifestazioni di interesse pervenute entro il 2024, che si sono concretizzate, a gennaio 2025, in 10 offerte per l'acquisizione degli stabilimenti.

Negli anni lo Stato italiano ha erogato **finanziamenti** significativi, tra cui 680 milioni nel 2023 e 320 milioni nel 2024, oltre a stanziare ulteriori 250 milioni nel 2025 per garantire la continuità operativa. Col decreto-legge in esame, come visto, si dispone l'erogazione di altri 200 milioni di euro per affrontare le spese strumentali ad assicurare la continuità produttiva degli impianti siderurgici e i lavori di messa in sicurezza e ripristino ambientale.

Contestualmente il legislatore ha previsto misure di sostegno per le PMI fornitrici del gruppo ILVA/ADI, tra cui garanzie agevolate tramite il Fondo di garanzia PMI e contributi a fondo perduto per ridurre gli oneri finanziari. La legge di bilancio per il 2025 ha inoltre istituito un Fondo da 1 milione di euro annui (2025-2027) per sostenere le PMI dell'indotto collegate agli impianti siderurgici.

Per maggiori approfondimenti su questi passaggi si rimanda al tema curato dal Servizio Studi della Camera su l'[ex ILVA di Taranto - focus su vicende societarie, finanziamenti statali e sostegno alle imprese](#).

## **Articolo 2** *(Disposizioni per la realizzazione di impianti per la produzione del preridotto)*

L'**articolo 2**, composto da un unico comma, introduce modifiche alla disciplina della realizzazione di **impianti per la produzione di preridotto**.

Interviene, in particolare, da un lato **eliminando i riferimenti al PNRR** ed alla produzione del preridotto attraverso l'**idrogeno (lett. a) e b))** – ormai non più necessari a seguito del passaggio delle risorse per la realizzazione dell'impianto dal PNRR al Fondo per lo sviluppo e la coesione – dall'altro prevedendo che la società costituita per la gestione dell'impianto possa procedere alla realizzazione ed alla gestione attraverso una *partnership* con un socio privato **scelto** tramite una **gara a cd. "doppio oggetto" (lett. c))**.

L'**articolo 2** del presente decreto-legge, composto da un unico comma, introduce **modifiche** all'[articolo 1, comma 1-quater](#), del decreto-legge n. 142/2019 (L. n. 5/2020), che disciplina un complesso di interventi finanziari, patrimoniali e industriali per **sostenere le imprese e l'occupazione**, in particolare nel Mezzogiorno e focalizzandosi sul **polo siderurgico di Taranto (ex-ILVA)**, mediante il coinvolgimento di Invitalia e di Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale.

Nello specifico, il **comma 1-quater dell'articolo 1**, inserito nel corpo del D.L. n. 142/2019 dal [decreto-legge n. 103/2021](#), ha autorizzato **Invitalia a costituire una società** (sottratta all'applicazione del T.U. sulle società pubbliche) allo scopo della conduzione delle analisi di fattibilità, finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un **impianto per la produzione del preridotto**<sup>1</sup> – *direct reduced iron* – ossia il bene intermedio utilizzato nei forni siderurgici elettrici per consentire la riduzione delle emissioni climalteranti, in particolare quelle di CO<sub>2</sub>.

Il capitale sociale della società è stato determinato entro il limite di **70 milioni**, interamente sottoscritto e versato da Invitalia, anche in più soluzioni, in relazione allo stato di avanzamento delle analisi di fattibilità funzionali alla realizzazione e alla gestione dell'**impianto per la produzione del preridotto**.

In attuazione della previsione, è stata assegnata alla società Invitalia la somma di **35 milioni** di euro per la **sottoscrizione** e la liberazione, ad opera di quest'ultima, del capitale iniziale della società, allo scopo dell'avvio e della conduzione delle analisi di

---

<sup>1</sup> Il **preridotto** è un semilavorato siderurgico contenente prevalentemente ferro metallico ottenuto a partire da *pellets* (palline) di minerale ferroso, trattate per mezzo di monossido di carbonio (CO) e idrogeno (H<sub>2</sub>). Il preridotto è prodotto mediante processi a basso impatto ambientale, in quanto essi si basano sull'utilizzo del gas naturale e non implicano il consumo o il trattamento di carbon fossile. Al riguardo, si veda la [documentazione depositata](#) in occasione dell'audizione del professor Carlo Mapelli, tenuta il 12 novembre 2014 presso la 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato, nell'ambito dell'[indagine conoscitiva](#) sul Gruppo ILVA nel quadro della siderurgia e dell'industria italiana (indagine svolta nel corso della XVII legislatura).

fattibilità finalizzate alla realizzazione e alla **gestione dell'impianto per la produzione del preridotto** nell'ambito del **plesso siderurgico di Taranto**.

Inoltre, in data **25 gennaio 2022** è stata costituita la [società DRI d'Italia S.p.A.](#), già pienamente operativa, per il perseguimento delle finalità individuate dalla menzionata fonte di normazione primaria. Dunque, alla società DRI d'Italia non erano originariamente attribuite funzioni operative e gestionali, ma soltanto compiti di studio e di analisi in settori a carattere industriale, ambientale, economico e finanziario.

Successivamente, l'articolo 24 del [decreto-legge n. 144/2022](#) ha inserito quattro ulteriori periodi al comma 1-*quater* del decreto-legge n. 142/2019, integrando e modificando i compiti attribuiti alla società DRI D'Italia.

In funzione dell'accelerazione del processo di **decarbonizzazione** nei settori in cui risulta più difficile abbattere le emissioni di gas serra (settori cd. "*hard-to-abate*"), come l'industria siderurgica, l'art. 24 del decreto legge n. 144/2022, ha **assegnato a DRI D'Italia le risorse finanziarie** previste dalla [Misura 2 - Componente 2 - Investimento 3.2](#) del PNRR per investimenti relativi all'utilizzo dell'idrogeno nei settori "*hard to abate*", per la costruzione e la gestione degli impianti di riduzione diretta: ciò, nella prospettiva di agevolare il **processo di transizione del plesso siderurgico di Taranto verso un modello di produzione eco-sostenibile**.

È stato inoltre previsto che l'impianto per la produzione del preridotto sia **gestito** dalla stessa **società DRI d'Italia s.p.a.** e che, a tale fine, Invitalia assicuri l'assunzione di **ogni iniziativa** utile all'**apertura del capitale** della società a **uno o più soci privati**, in possesso di adeguati requisiti finanziari, tecnici e industriali, individuati mediante **procedure selettive di evidenza pubblica**, in conformità del **codice degli appalti** e delle altre vigenti disposizioni di settore.

L'8 dicembre 2023, con l'approvazione da parte del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea della [revisione italiana del PNRR](#), è stata **cancellata la dotazione finanziaria** di 1 miliardo di euro destinata a DRI, nel dubbio – come si apprende dal sito istituzionale di DRI – che non sarebbe potuto essere rispettato il termine di conclusione del progetto (giugno 2026).

L'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 19/2024 (L. n. 56/2024) ha definitivamente [rifiutato il progetto](#) di DRI d'Italia assegnandovi 1 miliardo di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027.

Da ultimo, dunque, l'**articolo 2, comma 1, lett. a)** del presente decreto-legge – a seguito del passaggio dei fondi di copertura dal PNRR al FSC – **espunge dal sesto periodo** del citato comma 1-*quater* dell'articolo 1, decreto-legge n. 142/2019, i riferimenti agli interventi del **PNRR**, e agli **investimenti** legati all'**utilizzo dell'idrogeno in settori *hard-to-abate*** nell'ambito della Missione 2, Componente 2 (M1C2), nonché il richiamo al rispetto della disciplina in materia di **aiuti di stato** a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 di cui alla Comunicazione della Commissione UE C/2022/481 del 27 gennaio 2022.

Conseguentemente, la **lett. b) dell'articolo 2** dispone, come per il sesto periodo, la **soppressione del riferimento** alla necessità che l'**idrogeno** utilizzato nella produzione del preridotto derivi da sole fonti rinnovabili anche al **settimo periodo** del comma 1-*quater*.

Infine, la **lett. c)** dell'articolo 2 del decreto-legge in esame aggiunge alla fine del citato comma 1-*quater* **un ulteriore periodo**, che consente a DRI d'Italia S.p.A. di procedere **sia alla realizzazione che alla gestione** dell'impianto attraverso una partnership con un socio privato, **selezionato** tramite una **gara a cd. "doppio oggetto"**, ai sensi dell'[articolo 17](#) del T.U. sulle società a partecipazione pubblica (decreto legislativo n. 175/2016).

Ciò, come evidenziato anche nella relazione illustrativa al presente articolo, in alternativa a quanto previsto attualmente dal comma 1-*quater*, che consente a DRI d'Italia, da un lato, di realizzare l'impianto di produzione del preridotto a mezzo di interventi aggiudicati ai sensi del codice dei contratti pubblici e, dall'altro, di affidare la gestione dell'impianto attraverso una *partnership* con un socio privato, scelto anch'esso mediante procedure selettive di evidenza pubblica, in conformità al codice degli appalti e alle altre vigenti disposizioni di settore.

Sul punto, si ricorda che il **Consiglio di Stato**, con la sentenza n. [4163 del 2025](#), ha confermato la decisione assunta dal TAR Puglia sezione staccata di Lecce che, con sentenza n. [472/2024](#), aveva disposto l'annullamento della **gara** indetta da DRI d'Italia nel **2023** per la realizzazione dell'impianto. I giudici avevano stabilito che DRI avesse aggiudicato la gara ad un'offerta diversa e deteriore rispetto a ciò che era richiesto dal bando, tale da costituire un *aliud pro alio* e da comportare, quindi, l'esclusione della ricorrente dalla procedura competitiva.

L'articolo 17 del T.U. sulle società a partecipazione pubblica reca specifiche disposizioni relative alle **società a partecipazione mista pubblico-privata**, nelle quali **il socio privato** – la cui quota di partecipazione non può essere inferiore al 30 per cento – è **selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica**. Tale modalità di selezione viene definita **gara a "doppio oggetto"**, poiché ha due finalità simultanee:

- la **sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione** societaria da parte del socio privato e
- **l'affidamento del contratto** di appalto o di concessione, oggetto esclusivo dell'attività della società mista.

Questa modalità garantisce la trasparenza e la concorrenza per entrambe le componenti poiché assicura da un lato la **scelta del socio operativo** con comprovata esperienza e capacità imprenditoriale, dall'altro la **qualità del servizio affidato**, che è parte integrante della gara.

### **Articolo 3** *(Semplificazioni per gli investimenti negli stabilimenti di interesse strategico nazionale)*

L'**articolo 3** – composto di un unico comma – introduce misure di semplificazione per gli **investimenti**, superiori a **50 milioni di euro**, localizzati all'interno delle **aree industriali ex ILVA**, nonché all'esterno se funzionali all'attività dello stabilimento. A tal fine estende ad essi l'applicazione delle disposizioni acceleratorie per la **realizzazione dei programmi di investimento di interesse strategico nazionale**.

È prevista inoltre la presentazione, da parte dell'investitore, di un **piano degli investimenti** al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la nomina, su proposta dello stesso Ministro, di un **commissario straordinario** che coordini le attività necessarie alla realizzazione degli investimenti.

L'**articolo 3**, composto di un unico comma, introduce disposizioni per velocizzare gli investimenti negli stabilimenti dell'area industriale ex ILVA.

In particolare, il primo periodo **estende l'applicazione della normativa acceleratoria e di semplificazione sui programmi di investimento di interesse strategico nazionale** – contenuta nell'articolo 13, del decreto-legge n. 104/2023 – agli investimenti, superiori ai **50 milioni** di euro, che siano localizzati all'interno delle **aree industriali ex ILVA**, e a quelli localizzati nelle **aree esterne**, se **correlati** alla funzionalità dello stabilimento. L'investitore ha pertanto la facoltà di chiedere l'applicazione dell'articolo 13, commi 3 e seguenti, del decreto-legge n. 104/2023 (legge n. 136/2023).

L'[articolo 13](#) del decreto-legge 104/2023 prevede la possibilità per il Consiglio dei ministri di dichiarare il **preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d'investimento, anche esteri, sul territorio italiano** che richiedono procedimenti amministrativi integrati e coordinati di enti o soggetti pubblici di qualsiasi natura.

Nello specifico, i commi 3 e seguenti, richiamati dal primo periodo dell'articolo 3 in commento, dispongono quanto segue.

Ai sensi del comma 3, **per assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa** necessaria per la tempestiva ed efficace realizzazione dei programmi d'investimento così individuati e dichiarati di preminente interesse strategico, **è nominato**, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente interessata, un **commissario straordinario del Governo**.

Il comma 4 attribuisce al commissario straordinario la facoltà, ove necessario, di provvedere, a mezzo di **ordinanza**, sentite le amministrazioni competenti, **in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale**, fatto **salvo il rispetto** delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione ([decreto legislativo n. 159/2011](#)), del [decreto-legge n. 21/2012](#), recante norme in materia di poteri speciali (cd. *golden power*), e dei vincoli inderogabili derivanti

dall'appartenenza all'Unione europea. L'adozione delle ordinanze richiede il preventivo parere delle **amministrazioni interessate**, che sono chiamate a esprimersi entro il termine di **quindici giorni dalla richiesta**, decorso il quale si procede anche in mancanza dei pareri. Le ordinanze adottate dal commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Nel caso in cui la **deroga** riguardi la **legislazione regionale**, l'ordinanza è adottata, previa **intesa** in sede di **Conferenza Stato-Regioni**.

Il comma 5 prevede che gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del programma di investimento dichiarato di preminente interesse strategico siano rilasciati nell'ambito di un **procedimento unico di autorizzazione**. L'autorizzazione unica è **rilasciata dal commissario straordinario**, in esito ad apposita conferenza di servizi semplificata, convocata dal medesimo commissario, a cui sono convocate tutte le amministrazioni competenti.

Il comma 6 prevede che il rilascio dell'autorizzazione unica sostituisca ad ogni effetto tutti i provvedimenti e ogni altra determinazione, concessione o atto di assenso e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel programma. L'autorizzazione unica ha **effetto di variante degli strumenti urbanistici** vigenti e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione necessari. Inoltre, il rilascio dell'autorizzazione unica equivale a **dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza** delle opere necessarie alla realizzazione del programma, anche ai fini dell'applicazione delle procedure di esproprio di cui al [D.P.R. n. 327/2001](#). L'autorizzazione costituisce, quindi, titolo per la **localizzazione** delle opere (che avviene **sentito il Presidente della Giunta regionale** interessata), nonché per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla realizzazione delle attività e delle opere, salvo il pagamento dell'indennità, e per l'apposizione del vincolo espropriativo.

Il comma 7 fa in ogni caso salva l'applicazione, nei casi previsti, delle disposizioni del [regolamento \(UE\) 2019/452](#), che istituisce un quadro per il **controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione** e del decreto-legge n. 21/2012 sui **poteri speciali** (*golden power*).

Al fine dell'applicazione della disciplina appena richiamata, il **secondo periodo** dell'articolo 3 dispone che l'investitore presenti al Ministero delle imprese e del *made in Italy* il **piano degli investimenti**.

Il **terzo periodo** prevede la nomina, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy* (con le modalità descritte al comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 104/2023), di un **commissario straordinario** di Governo. La relazione illustrativa aggiunge che l'investitore "può chiedere" tale nomina: una facoltà, quella dell'investitore, poi "veicolata dal potere di proposta del Ministro".

Il **quarto periodo** prevede che allo stesso commissario così nominato il Ministro affidi il compito di **assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa** necessaria alla realizzazione di tutti gli **investimenti** aventi i requisiti di cui al primo periodo (ovvero che abbiano valore superiore ai 50 milioni di euro e siano correlati alle aree industriali dell'ex ILVA) per i quali sia presentato apposito piano da parte di **altri investitori**. Tale disposizione, come precisato dalla relazione illustrativa, è funzionale a far sì che il commissario già nominato si

occupi degli investimenti per i quali successivamente siano avanzate nuove istanze, in modo da non dover ricorrere a plurime nomine.

La relazione tecnica precisa altresì che l'articolo 13 de D.L. n. 104/2023 prevede la gratuità dell'incarico commissariale e, di conseguenza, da ciò non discende nessun onere per il bilancio dello Stato.

#### Articolo 4

#### *(Ulteriori misure a favore dell'indotto degli stabilimenti di interesse strategico nazionale)*

L'**articolo 4** autorizza, **anche per il 2024** le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a **svincolare risorse**, a determinate condizioni, ed utilizzarle per finanziare misure di sostegno alle imprese strategiche **in sede di approvazione del rendiconto, come previsto dalla normativa vigente per l'anno 2023**.

L'**articolo 4** aggiunge un periodo finale al comma 4 dell'articolo 2-*quater*, del decreto-legge n. 4/2024 (convertito con modificazioni dalla legge n. 28 del 2024). L'[articolo 2-\*quater\*](#), comma 4, stabilisce che in sede di approvazione del **rendiconto 2023** da parte dell'organo esecutivo, **le regioni** e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate allo **svincolo di quote di avanzo vincolato** di amministrazione **derivanti da trasferimenti statali, previa comunicazione** all'amministrazione statale che ha erogato le somme. Lo svincolo riguarda le quote **referite ad interventi conclusi** o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, **non gravate da obbligazioni** sottostanti già contratte, e con **esclusione** delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse così svincolate **sono utilizzate** da ciascun ente **per il finanziamento di misure di sostegno alle imprese**, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Per un approfondimento di questa previsione si rimanda alla relativa scheda di lettura contenuta nel [dossier](#) del Servizio Studi sul D.L. n. 4/2024.

Ai sensi del periodo finale inserito dall'articolo 4 del presente decreto-legge, si prevede che le disposizioni contenute nell'articolo 2-*quater*, comma 4, si applichino **anche in sede di approvazione del rendiconto dell'anno 2024**.

## Articolo 5

### *(Misure urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi)*

**L'articolo 5** introduce una disciplina speciale per **la cessione del contratto di acquisto di complessi aziendali** nel caso in cui l'organo commissariale abbia esperito azione di risoluzione per inadempimento, di annullamento o di accertamento del mancato verificarsi degli effetti traslativi del contratto, **consentendo il subentro di un nuovo soggetto, anche a controllo pubblico**. L'autorizzazione da parte del Ministero e **la clausola del prezzo massimo** (80% del prezzo originario, oltre agli investimenti) mirano a garantire un equilibrio tra la tutela dell'interesse pubblico e la continuità aziendale.

In particolare il **comma 1** stabilisce che nei casi in cui il Commissario straordinario ha adito l'Autorità giudiziaria con le azioni di annullamento o risoluzione del contratto, oppure per ottenere l'accertamento del mancato verificarsi degli effetti traslativi del contratto di vendita, è riconosciuta comunque all'originario acquirente inadempiente la facoltà di cedere il contratto di acquisto senza incorrere nella violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo n. 270 del 1999 che aveva introdotto l'obbligo di proseguire «per almeno un biennio le attività imprenditoriali».

Il **comma 2** disciplina le condizioni al verificarsi delle quali l'acquirente può cedere il contratto di acquisto. In particolare vi deve essere una offerta irrevocabile di acquisto da parte di un'altra impresa, anche a controllo pubblico, il cui corrispettivo non può superare l'ottanta per cento di quello versato per la aggiudicazione, con l'impegno a subentrare in tutti gli obblighi assunti dall'acquirente con il piano industriale nonché in quelli previsti dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 270 del 1999.

Il **comma 3** demanda al Ministero delle imprese e del *made in Italy* il rilascio all'autorizzazione dell'offerta senza la quale il contratto di cessione non può essere stipulato, costituendone pertanto condizione sospensiva.

In tale occasione il Ministero può anche autorizzare modifiche al piano industriale, sul quale fu disposta la prima cessione del complesso aziendale, per consentire al nuovo acquirente di non essere vincolato a scelte imprenditoriali di terzi purchè venga rispettata la condizione che le modifiche non determinino conseguenze pregiudizievoli sugli aspetti occupazionali.

Il **comma 4** riconosce al Commissario straordinario, che ha adito l'Autorità giudiziaria per la risoluzione del contratto, la facoltà di introdurre nel relativo

giudizio anche un'autonoma azione per il risarcimento dei danni causati dall'ingiustificato rifiuto dell'offerta di acquisto dei complessi aziendali.

Il **comma 5**, da ultimo, affronta alcuni ulteriori profili processuali stabilendo che il perfezionamento del contratto di cessione determina la cessazione della materia del contendere rispetto alle domande oggetto del giudizio e le eventuali garanzie concesse dall'originario acquirente in relazione alla realizzazione del piano industriale non sono escuse dal Commissario straordinario.

## Articolo 6

### *(Esonero dalla contribuzione addizionale per alcune fattispecie di integrazione salariale straordinaria relative ad aree di crisi industriale complessa)*

L'**articolo 6** esclude per alcune fattispecie transitorie di integrazione salariale straordinaria l'applicazione delle contribuzioni addizionali previste dalle norme generali, a carico dei datori di lavoro, per i periodi di fruizione di trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale. L'esclusione concerne i casi di concessione, per l'anno 2025, degli interventi di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del [D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148](#). Questi ultimi trattamenti sono previsti per le imprese operanti in aree di crisi industriale complessa<sup>2</sup>, in aggiunta e in deroga ai limiti generali di durata del relativo trattamento. Il beneficio di cui al presente **articolo 6** non spetta – o cessa, qualora sia già in godimento – qualora il datore di lavoro attivi, durante il periodo di utilizzo del trattamento di integrazione salariale in oggetto, una procedura di licenziamento collettivo<sup>3</sup>. L'**articolo in esame** provvede altresì alla copertura finanziaria dell'onere stimato – in termini di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni – derivante dal beneficio dell'esonero contributivo in oggetto, riducendo nella misura di 9,3 milioni di euro per l'anno 2025 la dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione<sup>4</sup>.

In merito ai trattamenti di cui al citato articolo 44, comma 11-*bis*, del D.Lgs. n. 148 del 2015, si ricorda altresì che essi sono riconosciuti previo accordo stipulato in sede governativa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy e della regione interessata, e sulla base: della presentazione, da parte dell'impresa, di un piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro, concordati con la regione e intesi alla rioccupazione dei lavoratori; della dichiarazione contestuale dell'impresa di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria per via del superamento dei relativi limiti temporali.

Per i trattamenti di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, in oggetto, non c'è un limite massimo di durata, essendo esclusivamente previsto che l'intervento sia pari a 12 mesi per ciascun anno di riferimento. I trattamenti sono concessi nel rispetto del limite delle risorse finanziarie appositamente stanziato (che vengono

<sup>2</sup> In merito alle aree di crisi industriale complessa, cfr. l'[articolo 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134](#), e successive modificazioni.

<sup>3</sup> Riguardo alla nozione di licenziamento collettivo, cfr. gli articoli 4 e 24 della [L. 23 luglio 1991, n. 223](#), e successive modificazioni.

<sup>4</sup> Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del [D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2](#).

Riguardo all'importo della suddetta riduzione, cfr. *infra*.

proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste). In merito ad esse, cfr. *infra*.

Si ricorda che, in base alle norme generali, per la fruizione dei trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, il suddetto contributo addizionale (a carico del datore di lavoro) è pari<sup>5</sup> al:

- 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al dipendente, con riferimento alle ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale, ordinaria o straordinaria, fruiti all'interno di uno o più interventi concessi, sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 12 per cento oltre il limite suddetto e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- 15 per cento oltre quest'ultimo limite, nell'ambito di un quinquennio mobile.

Per la fruizione dell'assegno ordinario di integrazione salariale a carico del FIS dell'INPS, il contributo addizionale (a carico del datore di lavoro) è pari al 4 per cento della retribuzione che sarebbe spettata al dipendente (con riferimento alle ore di lavoro non prestate)<sup>6</sup>.

In merito al profilo finanziario, si ricorda che, da ultimo, l'articolo 1, comma 189, della [L. 30 dicembre 2024, n. 207](#), ha posto uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per gli interventi di cui al citato articolo 44, comma 11-*bis*, del D.Lgs. n. 148 del 2015. Tale stanziamento è stato ripartito tra le regioni con il [D.M. 28 marzo 2025, prot. n. 989](#); le regioni possono utilizzare tali risorse anche in aggiunta alle risorse residue dei relativi stanziamenti precedenti.

Riguardo, più in dettaglio, alle risorse finanziarie per gli interventi di integrazione salariale in esame, inizialmente, il citato art. 44, co. 11-*bis*, del D.Lgs. 148/2015 aveva disposto che il trattamento straordinario di integrazione salariale ivi previsto fosse concesso entro un limite massimo di spesa di 216 mln. di euro per il 2016 (ripartite con il [decreto ministeriale n. 1 del 12 dicembre 2016](#)) e di 117 mln. per il 2017 (ripartite con il [decreto ministeriale n. 12 del 5 aprile 2017](#)).

Successivamente, le leggi di bilancio dal 2018 al 2023, per la prosecuzione dei trattamenti di CIGS in oggetto, hanno più volte autorizzato l'impiego delle risorse residue anche per le annualità successive al 2017 e hanno altresì stanziato ulteriori risorse. In dettaglio:

- per il 2018 e 2019 è stato consentito l'impiego delle risorse residue stanziato per il 2016 ed il 2017 (art. 1, co. 139, della L. 205/2017 e art. 1, co. 282, della L. 145/2018);
- per il 2019 sono stati stanziati ulteriori 117 mln. di euro, ripartiti con il [decreto ministeriale n. 16 del 29 aprile 2019](#) (art. 1, co. 282, della L. 145/2018);
- per il 2020 sono stati stanziati ulteriori 45 mln. di euro, ripartiti con il [DM 5 marzo 2020](#) (art. 1, co. 491, della L. 160/2019);

<sup>5</sup> Cfr. l'articolo 5 del citato D.Lgs. n. 148 del 2015, e successive modificazioni.

Si ricorda che, per i trattamenti ordinari di integrazione salariale, il contributo addizionale non è dovuto qualora il trattamento sia concesso per eventi oggettivamente non evitabili (articolo 13, comma 3, del citato D.Lgs. n. 148 del 2015).

Inoltre, a decorrere dal 2025, è prevista una riduzione del contributo addizionale per alcune fattispecie (articolo 5 citato del D.Lgs. n. 148).

<sup>6</sup> Cfr. l'articolo 29, comma 8, del citato D.Lgs. n. 148 del 2015, e successive modificazioni.

- per il 2021 sono stati stanziati ulteriori 180 mln. di euro, ripartiti con il [DM n. 18 del 16 aprile 2021](#) (art. 1, co. 289, della L. 178/2020)<sup>7</sup>;
- per il 2022 sono stati stanziati ulteriori 60 mln. di euro, ripartiti con il [DM n. 5 del 9 marzo 2022](#) (art. 1, co. 127, della L. 234/2021);
- per il 2023 sono stati stanziati ulteriori 70 mln. di euro, ripartiti con apposito [DM](#) (art. 1, c. 325, della L. 197/2022);
- per il 2024 sono stati stanziati ulteriori 70 mln. di euro, ripartiti con [DM 11 aprile 2024, n. 886](#) (art. 1, c. 170, della L. 213/2023).

Ai sensi dell'articolo 53-ter del [D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96](#), le suddette risorse finanziarie possono essere destinate dalle regioni, nei limiti della parte non utilizzata, per la prosecuzione - senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al D.M. n. 83473 del 1° agosto 2014 - del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi per ciascun anno di riferimento, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa e che, alla data del 1° gennaio 2017, risultassero beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale.

Riguardo alla norma di copertura finanziaria dell'onere stimato – in termini di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni – derivante dal beneficio dell'esonerazione contributiva di cui al presente **articolo 6**, cfr. la parte iniziale della presente scheda.

---

<sup>7</sup> La medesima legge di bilancio 2021 (al comma 290) ha istituito un Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa individuate dalle regioni per l'anno 2020 e non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria.

## Articolo 7

### *(Ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria in deroga per i gruppi di imprese con almeno mille dipendenti)*

L'articolo 7 autorizza un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale, fruibile fino al 31 dicembre 2027, per i gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille impiegati sul territorio italiano, che alla data del 26 giugno 2025 abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberi e all'attivazione di percorsi di reindustrializzazione. La percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro per ciascun lavoratore può essere prevista fino al 100 per cento.

Tale ulteriore periodo di CIGS è riconosciuto **in continuità con le tutele già autorizzate, e quindi anche con effetto retroattivo**, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa generale e nel limite di spesa di 30,7 milioni di euro per il 2025, di 31,3 milioni di euro per il 2026 e di 32 milioni di euro per il 2027.

Tale **ulteriore periodo di CIGS è riconosciuto ai gruppi di imprese**, aventi i suddetti requisiti dimensionali, che abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma - con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (che, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 81/2015, stipulano contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali), nonché con il Ministero delle imprese e del made in Italy e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - diretto alla **salvaguardia dei livelli occupazionali**, alla **gestione degli esuberi** e all'attivazione di **percorsi di reindustrializzazione**.

L'ulteriore periodo può essere autorizzato, a domanda e in via eccezionale, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), in continuità con gli ammortizzatori sociali già autorizzati - e quindi anche con effetto retroattivo rispetto alla data di entrata in vigore del presente decreto legge qualora ci siano stati periodi di riduzione o sospensione dell'orario di lavoro non coperti da trattamenti - e in deroga ai limiti di durata posti, in materia di trattamenti di integrazione salariale (**comma 1, primo periodo**):

- dall'articolo 4 del D.Lgs. 148/2015, in base al quale il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile;
- dall'articolo 22 del medesimo D.Lgs. 148/2015, in base al quale il trattamento straordinario di integrazione per la causale di riorganizzazione aziendale può avere una durata massima di 24 mesi anche continuativi, in un quinquennio mobile e possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell'80 per cento

delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato<sup>8</sup>.

La norma in commento (**comma 1, ultimo periodo**) dispone altresì che per i lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria in oggetto, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro per ciascun lavoratore può essere prevista fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l'ammortizzatore sociale in deroga è stipulato.

I trattamenti in oggetto sono riconosciuti entro i suddetti **limiti di spesa**. Ai maggiori **oneri** - pari a 30,7 milioni di euro per il 2025, a 31,3 milioni di euro per il 2026 e a 32 milioni di euro per il 2027 - e alle minori entrate derivanti dal comma 1 - valutate in 0,8 milioni di euro per il 2026, in 0,9 milioni di euro per il 2027 e in 1,6 milioni di euro per il 2028 - si provvede (**comma 2**):

- quanto a 30,7 milioni di euro per il 2025, a 31,3 milioni di euro per il 2026 e a 32 milioni di euro per il 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008);
- quanto a 0,8 milioni di euro per il 2026 e a 0,9 milioni di euro per il 2027 mediante utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dal comma 1;
- quanto a 1,6 milioni di euro per il 2028 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004);

---

<sup>8</sup> Tale durata massima è pari a 12 mesi, anche continuativi, per la causale di crisi aziendale e a 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile per la causale di contratto di solidarietà.

## Articolo 8

### *(CIGS per cessazione di attività e cessione di azienda con prospettive di riassorbimento occupazionale)*

L'articolo 8 stanZIA nuove risorse per il 2025, pari a 20 milioni di euro, per la concessione nel medesimo 2025 di un ulteriore intervento di **integrazione salariale straordinario per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili**, in favore delle imprese per le quali, all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività, vi siano concrete possibilità di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda e di riassorbimento occupazionale.

La norma prevede altresì **ipotesi di decadenza dal trattamento** straordinario di integrazione salariale concesso nei casi di crisi aziendali caratterizzate dalla cessazione dell'attività produttiva.

Tali risorse costituiscono un'integrazione del limite di spesa, pari a 100 milioni di euro per il 2025, previsto dalla normativa vigente (art. 44, c. 1, D.L. 109/2018 – vedi *infra*) per il riconoscimento nel medesimo anno, previo accordo stipulato in sede governativa, di un trattamento di CIGS per un periodo massimo di 12 mesi per le fattispecie suddette (**comma 1, cpv. 1-ter, primo periodo**).

Si ricorda che l'art. 44, c. 1, del D.L. 109/2018 riconosce il suddetto periodo di CIGS per 12 mesi per il 2025 non solo qualora vi siano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, unica condizione prevista dal presente articolo 8, ma anche qualora all'esito del programma aziendale di cessazione di attività sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo o siano svolti specifici percorsi di politica attiva del lavoro da parte della regione interessata.

L'ulteriore periodo di CIGS previsto dalla norma in commento è concesso **previo accordo stipulato in sede governativa** presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Si ricorda che il riconoscimento dei 12 mesi di CIGS ai sensi del richiamato comma 1 dell'articolo 44 del D.L. 109/2018 è subordinato ad analogo accordo con coinvolgimento della regione. *Si valuti dunque l'opportunità di specificare se anche per la finalità di cui al presente articolo 8 si preveda il coinvolgimento della regione interessata.*

Agli **oneri** derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui all'art.18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008) (**comma 1, cpv. 1-ter, secondo periodo**).

Al fine del **monitoraggio** della relativa spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa previsto dal presente articolo 8 non possono essere stipulati altri accordi (**comma 1, cpv. 1-ter, ultimo periodo**).

La norma prevede altresì delle ipotesi di decadenza dal trattamento straordinario di integrazione salariale concesso nei casi di crisi aziendali caratterizzate dalla cessazione dell'attività produttiva; il lavoratore sospeso in CIGS decade dal trattamento qualora (**comma 1, cpv. 1-quater**):

- rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente. Sul punto, si segnala che la normativa vigente (recata dal combinato disposto dell'art. 25-ter del D.Lgs. 148/2015 con il DM 2 agosto 2022) prevede la decadenza dal trattamento di CIGS solo in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo ai progetti formativi o di riqualificazione in misura superiore all'80%, mentre per assenze inferiori la sanzione è quella della decurtazione che può andare da un terzo alla metà delle mensilità del trattamento di CIGS. Alla luce di ciò, *si valuti l'opportunità di coordinare quanto previsto dal presente articolo 8 con la richiamata normativa vigente*;
- non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza.

La decadenza interviene quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici (**comma 1, cpv. 1-quinquies, primo periodo**).

Viene infine disposto che un obbligo di comunicazione in capo all'impresa ammessa ai trattamenti straordinari di integrazione in oggetto. L'impresa è infatti tenuta a comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'elenco dei lavoratori interessati dalle sospensioni, ai fini del loro inserimento nella piattaforma SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa)<sup>9</sup> secondo modalità operative da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che deve essere adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione (ossia entro il 26 agosto 2025) (**comma 1, cpv. 1-quinquies, secondo e terzo periodo**).

#### **CIGS per cessazione di attività**

In attuazione della delega di cui alla L. 183/2014, che ha disposto, nell'ambito del riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di lavoro, l'esclusione di ogni forma di integrazione salariale in caso di cessazione definitiva dell'attività aziendale o di un ramo

<sup>9</sup> Di cui all'art. 5 del D.L. 48/2023.

di essa, il D.Lgs. 148/2015 ha escluso (dal 1° gennaio 2016) la cessazione di attività di impresa (o di un ramo di essa) tra le cause di richiesta di cassazione integrazione guadagni. Tuttavia, l'articolo 21, comma 4, del medesimo decreto n. 148 ha previsto (in deroga ai limiti di durata massima) la possibilità di autorizzare, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018 (a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione), sino a un limite massimo di 12, 9 e 6 mesi, e previo accordo stipulato in sede governativa, un ulteriore intervento di CIGS, nel caso in cui all'esito dello specifico programma di crisi aziendale, l'impresa avesse cessato l'attività produttiva e sussistessero concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale.

Successivamente, il richiamato art. 44 del D.L. 109/2018 - come modificato, da ultimo, dal comma 191 della L. 207/2024 - ha prorogato la concessione della CIGS in oggetto per gli anni dal 2019 al 2025 (nel limite di spesa di 45 mln di euro per il 2019, di 28,7 per il 2020, di 200 mln per il 2021, di 50 mln per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e di 100 mln per il 2025). Come anticipato, in base all'art. 44, l'autorizzazione alla prosecuzione della CIGS è ammessa:

- qualora sussista una delle seguenti ipotesi:
- risultino concrete prospettive di cessione dell'attività, con conseguente riassorbimento occupazionale;
- sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo;
- siano svolti specifici percorsi di politica attiva del lavoro, posti in essere dalla regione interessata e relativi ai lavoratori dell'azienda in oggetto;
- per un periodo massimo complessivo di dodici mesi;
- anche in deroga ai limiti di durata massima per la cassa integrazione ordinaria e straordinaria, che prevedono, rispettivamente, in generale, una durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile e di 12 mesi, anche continuativi, in caso di crisi aziendale;
- subordinatamente alla conclusione di un accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

## Articolo 9

*(Modifiche all'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n. 213)*

L'articolo 9 incrementa il limite di spesa per il riconoscimento, negli anni **2025 e 2026**, dei **trattamenti di sostegno al reddito**, in favore dei **lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate** sottoposte ad amministrazione giudiziaria.

Nel dettaglio, il suddetto limite di spesa viene incrementato dalla norma in commento – che modifica l'art. 1, c. 171, della L. 213/2023 - da 700.000 euro a **8,7 mln di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026** (restando immutato il limite pari a 700.000 euro per l'anno 2024).

Si ricorda che il richiamato comma 171, novellato dalla presente disposizione, ha prorogato per il triennio 2024-2026, a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, il trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dalla normativa vigente (art. 1, c. 1, D.Lgs. 72/2018) a favore dei suddetti lavoratori dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria

Ai sensi del citato art. 1, c. 1, del D.Lgs. 72/2018, il trattamento in questione – originariamente previsto dal 2018 al 2020 e poi oggetto di successive proroghe, da ultimo quella posta al 2026 dalla legge di bilancio 2024 (art. 1, c. 171, L. 213/2023) – si applica ai lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti dalle suddette aziende per le quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività (di cui all'art. 41 del D.Lgs. 159/2011) e fino alla loro assegnazione o destinazione, quando non sia più possibile ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa generale (di cui al D.Lgs. 148/2015) per superamento dei limiti soggettivi e oggettivi ivi previsti o per difetto delle condizioni di applicabilità - per una durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di 0,7 milioni di euro per ciascun anno.

Tale trattamento è concesso anche ai lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro non ha adempiuto in tutto o in parte agli obblighi in materia di lavoro e legislazione sociale, il cui rapporto di lavoro è riconosciuto con il decreto di approvazione del suddetto programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività o con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato.

## **Articolo 10** *(Intervento di integrazione salariale in alcuni settori)*

L'**articolo 10** consente, per un ulteriore periodo, non superiore a dodici settimane, nell'ambito dell'arco temporale compreso tra il 1° febbraio 2025 e il 31 dicembre 2025, il riconoscimento, da parte dell'INPS, di un intervento specifico di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente ed operanti in alcuni settori, attinenti all'ambito della moda (cfr., più in particolare, *infra*); la possibilità dell'ulteriore periodo di trattamento è subordinata al rispetto del limite di risorse finanziarie già stanziato per l'anno 2025, per il trattamento in oggetto, nella disciplina transitoria già vigente, nella quale, per l'anno 2025, tale trattamento era contemplato per il solo mese di gennaio. Si ricorda che il trattamento in esame è di ammontare pari a quello stabilito per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale<sup>10</sup> ed è riconosciuto in deroga ai limiti di durata massima per interventi ordinari di integrazione salariale e, per le imprese artigiane, in deroga ai limiti di durata dell'assegno di integrazione salariale per causali ordinarie.

Il presente **articolo 10** modifica inoltre la procedura di erogazione del trattamento specifico in oggetto, consentendo senza condizioni che il datore di lavoro richieda all'INPS il pagamento diretto della prestazione ai lavoratori.

Nell'intervento oggetto delle novelle parziali di cui al presente **articolo 10** – novelle relative all'articolo 2 del [D.L. 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 2024, n. 199](#) – possono rientrare i settori tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento, del calzaturiero e del conciario, nonché – limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda – i settori individuati dalla tabella A allegata al citato D.L. n. 160 e il settore dei lavori di meccanica generale (individuato dal codice ATECO 25.62.00).

Riguardo a tali ambiti, nonché alle altre prescrizioni relative all'integrazione salariale in oggetto, cfr., più in dettaglio, la [circolare](#) dell'INPS n. 99 del 26 novembre 2024 e la [circolare](#) dell'INPS n. 39 del 7 febbraio 2025<sup>11</sup>, adottate, rispettivamente, con riferimento al testo originario del citato articolo 2 del D.L. n. 160 e al testo del medesimo articolo come modificato in sede di conversione in legge.

Il vigente limite di spesa summenzionato è pari a 36,8 milioni di euro per l'anno 2025, mentre era pari a 73,6 milioni per l'anno 2024; si ricorda che, nella disciplina

<sup>10</sup> Riguardo a tale misura, cfr. l'articolo 3 del [D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148](#), e successive modificazioni, nonché la citata [circolare](#) dell'INPS n. 99 del 26 novembre 2024.

<sup>11</sup> Circolari adottate su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

previgente rispetto all'**articolo 10** in esame, l'intervento era possibile per un periodo massimo di 12 settimane, comprese entro il 31 gennaio 2025<sup>12</sup>.

Riguardo alla deroga ai limiti di durata, la disciplina oggetto delle novelle parziali in esame fa riferimento:

- ai limiti posti per il cumulo tra il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale dall'articolo 4 del [D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148](#), nonché ai limiti di durata del solo trattamento ordinario, posti dall'articolo 12 dello stesso D.Lgs. n. 148;
- per le imprese artigiane, ai limiti di durata dell'assegno di integrazione salariale per causali ordinarie, previsti nel [regolamento](#) relativo al Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato-FSBA.

Riguardo al periodo temporale in cui, al fine in oggetto, può rientrare la riduzione o la sospensione dell'attività lavorativa nonché al limite massimo di durata e all'importo dell'integrazione salariale, cfr. *supra*.

Al beneficio è connesso l'accreditamento figurativo del relativo periodo al fine del trattamento pensionistico ovvero, per le imprese artigiane, il versamento all'INPS – da parte del suddetto FSBA – della contribuzione correlata.

Per il periodo ammesso all'intervento di integrazione salariale in esame non si applica il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, previsto dalla disciplina generale in caso di ammissione ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale<sup>13</sup>.

Nella disciplina previgente rispetto al presente **articolo 10**, l'intervento di integrazione in esame era, in linea di massima, erogato direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti, in quanto il pagamento diretto (ai lavoratori) da parte dell'INPS era subordinato, oltre che a una relativa richiesta del datore di lavoro, alla sussistenza di serie e documentate difficoltà finanziarie del medesimo datore. Le novelle consentono invece senza condizioni che il datore di lavoro richieda all'INPS che il trattamento venga direttamente corrisposto dall'Istituto<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> Riguardo al termine iniziale del periodo nella disciplina vigente, cfr. il paragrafo 2 della citata [circolare](#) dell'INPS n. 39 del 7 febbraio 2025.

<sup>13</sup> Si ricorda che, per i trattamenti ordinari di integrazione salariale, il contributo addizionale non è dovuto qualora il trattamento sia concesso per eventi oggettivamente non evitabili (articolo 13, comma 3, del citato D.Lgs. n. 148 del 2015). Si ricorda altresì che la disciplina relativa al suddetto FSB non prevede, per le imprese artigiane rientranti nelle dimensioni oggetto del presente intervento specifico, fattispecie di contributo addizionale.

<sup>14</sup> Nel caso di pagamento da parte del datore di lavoro, il trattamento è da questi erogato alla fine di ogni periodo di paga; il relativo importo è rimborsato dall'INPS al datore di lavoro, anche mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS; la richiesta di rimborso o il conguaglio devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione (o entro sei mesi dalla data del provvedimento di concessione, se quest'ultimo è successivo al suddetto periodo di paga).

Nel caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza (cfr. *infra*), ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione; trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Si ricorda altresì che la disciplina oggetto delle novelle parziali in esame demanda all'INPS sia la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande<sup>15</sup> sia il monitoraggio per il rispetto del limite di spesa; gli esiti del monitoraggio sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze; qualora dall'attività di monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del suddetto limite, l'INPS non procede all'accoglimento di ulteriori domande (la disciplina reca anche le clausole di invarianza finanziaria con riferimento alle attività in esame dell'INPS).

---

<sup>15</sup> Cfr. le citate [circolare](#) dell'INPS n. 99 del 26 novembre 2024 e [circolare](#) dell'INPS n. 39 del 7 febbraio 2025.

## **Articolo 11** *(Disposizioni finanziarie)*

L'**articolo 11, comma 1**, incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di 3,7 milioni per l'anno 2025, di 2,2 milioni per l'anno 2026 e di 4,3 milioni per l'anno 2027.

Il **comma 2** dispone circa la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dall'**articolo 1 del presente decreto-legge** (recante disposizioni per assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti ex ILVA) pari a 200 milioni per il 2025, nonché degli oneri derivanti dall'incremento del FISPE disposto dal **comma 1 del presente articolo 11**.

L'**articolo 11, comma 1**, incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica di

- 3,7 milioni per l'anno 2025,
- 2,2 milioni per l'anno 2026,
- 4,3 milioni per l'anno 2027.

Il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (convertito dalla legge n. 307 del 2004) con la finalità di “agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica”.

Il **comma 2** reca la **copertura degli oneri** relativi alle disposizioni per assicurare la continuità degli stabilimenti siderurgici di ILVA S.p.A. recate dall'articolo 1 del presente decreto-legge e dall'incremento del FISPE. Tali oneri risultano pari a **203,7 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2027**. Si

Vi si provvede:

- a) quanto a 3,7 milioni per l'anno 2025, 2,2 milioni per l'anno 2026, 4,3 milioni per l'anno 2027, mediante utilizzo di quota parte delle **minori spese** derivanti dagli **articoli 6, comma 3 e 7, comma 2 del presente decreto-legge**, nonché delle **maggiori entrate**, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dal medesimo **articolo 7, comma 2 del presente decreto-legge**;
- b) quanto a ulteriori **200 milioni di euro per l'anno 2025**, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, delle somme iscritte in conto residui sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'[articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020](#), convertito dalla legge n. 77 del 2020.

L'articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020 ("decreto Rilancio") ha previsto la costituzione, nell'ambito di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – CDP, di un patrimonio le cui risorse sono destinate all'attuazione di interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tale **Patrimonio Destinato** è costituito mediante l'apporto di beni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF); a tal fine, è autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato o di liquidità, nel limite massimo di 44 miliardi di euro. Si tratta quindi di un fondo interamente pubblico la cui gestione è affidata a CDP. In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, partecipazione ad aumenti di capitale, acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Nella Gazzetta ufficiale del 10 marzo 2021 è stato pubblicato il [decreto MEF del 3 febbraio 2021](#), che reca il Regolamento concernente i requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli investimenti del Patrimonio Destinato.

Il comma 17 dell'articolo 27 in parola autorizza per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto limite, l'apporto di liquidità. Ai fini della registrazione contabile dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo è iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed è regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è utilizzato per gli apporti di liquidità.

Il cap. 7415 dello stato di previsione del MEF contiene lo stanziamento relativo al Fondo apporti al patrimonio destinato di Cassa Depositi e Prestiti. Nel bilancio per il 2025 il capitolo reca somma in conto residui pari a 20,33 miliardi.

Per quanto concerne gli **articoli del presente decreto-legge** qui sopra richiamati, si fa rinvio alle rispettive schede del presente *dossier*.

**Articolo 12**  
*(Entrata in vigore)*

L'**articolo 12** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **27 giugno 2025**.

Si ricorda che, ai sensi dell'**articolo 1** del disegno di legge di conversione del presente decreto, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.